

**ASSOCIAZIONE "PELLIZZA DA VOLPEDO" onlus**  
**STATUTO**  
**(approvato dall'Assemblea dei soci in data 2 marzo 2002)**

*Denominazione*

ART. 1 - È costituita l'Associazione "Pellizza da Volpedo" - onlus.

*Sede*

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Volpedo, via Sovera, n° 2.

*Durata dell'Associazione*

ART. 3 - La durata dell' Associazione è illimitata.

*Scopo e oggetto*

ART. 4 - L'Associazione è costituita con finalità di promozione culturale, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e alla legge regionale 29 agosto 1994 n. 38. Pertanto:

- a) è escluso ogni fine di lucro anche indiretto;
- b) l'attività viene svolta esclusivamente per fini di solidarietà sociale mediante strutture proprie oppure con l'osservanza delle forme e dei modi previsti dalla legge nell' ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

ART. 5 - L'Associazione ha per oggetto tutte le attività che rientrano nei numeri 7 e 9 dell'art. 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.

In particolare:

- la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale legato alla figura e all'opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo, in particolare con interventi atti a garantire l'apertura dello Studio-Museo e di altre eventuali strutture legate al Pellizza nei modi e nei tempi ritenuti più congrui, con l'organizzazione di itinerari didattici attraverso i luoghi pellizziani siti nel paese e nel territorio, con il riordinamento della biblioteca e dell'archivio conservati nello Studio-Museo, con la raccolta di una sistematica bibliografia pellizziana, con il recupero e la schedatura di manifesti e di oggetti che rappresentano l'artista e le sue opere, con l'acquisizione di opere di Giuseppe Pellizza da inserire nello Studio-Museo di Volpedo, sito in via Rosano 3;
  - la valorizzazione e lo studio dell'opera degli artisti che hanno operato nel territorio tortonese tra Otto e Novecento;
  - la tutela dei beni culturali di Volpedo e del territorio tortonese, mediante attività di studio, di ricerca, di proposta, di progettazione per la conservazione e il restauro del patrimonio archeologico e storico-artistico;
  - la promozione di attività e iniziative culturali comunque connesse con la valorizzazione dei contenuti specifici della storia, delle tradizioni e della cultura locali, anche a mezzo di conferenze, convegni, mostre, pubblicazioni, consulenze, concerti e manifestazioni varie, in collaborazione con le autorità competenti e con gli enti e associazioni che operano nel territorio;
  - la promozione e la realizzazione di interventi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di educazione connessi con la tutela e la salvaguardia del patrimonio archeologico e storico-artistico;
  - la partecipazione alla costituzione o al potenziamento di organi associativi, cooperativistici o consortili;
  - la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi e regolamenti.
- L'Associazione potrà comunque svolgere qualsiasi altra attività aderente agli scopi statutari.

### *Risorse economiche*

ART. 6 - L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) contributi di privati; questi ultimi, nel caso si impegnino a versare annualmente in modo continuativo un contributo annuale di almeno sedici euro, verranno iscritti nel Registro degli "Amici dell'Associazione Pellizza";
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi e contributi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

### *Associati: requisiti, diritti, doveri, quote sociali*

ART. 7 - Possono essere associati all' Associazione persone fisiche, giuridiche, enti e associazioni con finalità simili.

ART. 8 - Sono membri dell' Associazione i soci fondatori e tutte le persone ed enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio, il quale deciderà sulla base dei seguenti criteri:

- a) interesse dimostrato per le attività di volontariato e in genere per attività aventi fini di solidarietà;
- b) interesse dimostrato per lo studio, lo sviluppo e la conservazione del patrimonio culturale soprattutto nell'ambito locale;
- c) disponibilità ad adempiere gli obblighi derivanti dallo *status* di associato e in particolare disponibilità a svolgere azione di volontariato tramite l'Associazione.

Il Consiglio cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall' Assemblea in seduta ordinaria.

ART. 9 - Non è ammessa l'adesione temporanea all' Associazione.

ART. 10 – L' Associato è tenuto a:

- a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
- b) mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell' Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale.

L'Associato ha diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione;
- b) partecipare all' Assemblea degli Associati.

L'Associato maggiorenne ha diritto a:

- a) votare per tutte le deliberazioni assembleari ed in particolare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli Organi e delle cariche sociali.
- b) essere eletto negli Organi e nelle cariche sociali.

ART. 11 - Le attività degli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo sia diretto sia indiretto. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall' Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. L'Associazione provvederà ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 12 - L' Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e

gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare la propria attività.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 13 -La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità nel pagamento della prescritta quota associativa;
- c) per inosservanza delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo, nonché per mancato rispetto di ogni altra risoluzione o decisione assunta in conformità alle disposizioni statutarie dagli Organi rappresentativi dell' Associazione;
- d) per accertati motivi di incompatibilità.

All' esclusione di un associato si perviene con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

#### *L'Assemblea degli associati*

ART. 14 - L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di voto deliberativo tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, purché abbiano compiuto il 18° anno di età all' atto della convocazione.

ART. 15 - L'Assemblea può essere convocata tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile.

Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera, fax o e-mail, l'invito è da inviare con preavviso di almeno sette giorni e dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È comunque ritenuta valida la convocazione dell'Assemblea resa nota mediante affissione della convocazione presso la sede sociale sette giorni prima della data stabilita. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 16 - L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato avente diritto al voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

Salvo il disposto del capoverso seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Per l'adozione delle delibere concernenti l'approvazione e la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto e per quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale si osservano in ogni caso le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in mancanza anche di questi da persona designata dall'Assemblea.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è redatto dal Segretario-tesoriere.

ART. 17 - All' Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare i provvedimenti interni;
- d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative;
- e) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori d'appartenenza;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) approvare e modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell' Associazione;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell' Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo.

### *Il Consiglio Direttivo*

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura l'esecuzione delle delibere dell' Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, a tal fine, esercita tutti i poteri assegnatigli dalle norme vigenti, dalle disposizioni dello Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni.

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri designati dall'Assemblea scelti tra gli Associati dell' Associazione.

Il Presidente viene successivamente nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono eletti per un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina tra i propri membri a maggioranza semplice del Vicepresidente e del Segretario-tesoriere.

ART. 20 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta sia ritenuto necessario.

La convocazione della riunione è effettuata dal Presidente con le stesse procedure previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ed è validamente costituito con l'intervento di almeno quattro membri.

Qualora non si raggiunga il numero di presenze necessarie, il Presidente fisserà una successiva riunione entro due settimane.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei voti in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente.

Sono suoi compiti particolari:

- a) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea;
- b) la riscossione delle quote sociali;
- c) la riscossione di qualsiasi altra somma o contributo da parte di enti, associazioni o privati;
- d) l'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione e la rendicontazione all'Assemblea delle spese sostenute e degli incassi effettuati nell'arco di ogni anno;
- e) la custodia, la manutenzione e l'inventario annuale dei beni dell' Associazione.

Tutte le operazioni di cui al comma precedente sono condotte con l'aiuto del Segretario-tesoriere.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, con specifica delibera, incaricare un socio dell'Associazione, particolarmente esperto, per l'espletamento, a titolo gratuito, dei compiti di cui al comma precedente, sub lettere a), d); in mancanza di un socio esperto, il Consiglio Direttivo potrà ricorrere a un professionista esterno.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate da parte del Segretario-tesoriere con controfirma del Presidente.

### *Il Collegio dei Revisori*

ART. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è previsto solo se l'Assemblea riterrà opportuno istituirlo e al superamento di limiti di bilancio da stabilirsi.

Qualora sia istituito, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da uno a tre membri, svolgere i compiti previsti dalla legge.

Viene eletto dalla Assemblea dei soci e con le procedure previste per il Presidente e per il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### *Il Presidente*

ART. 22 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale; in particolare firma ogni atto, sia amministrativo sia contabile, dell'Associazione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può conferire sia agli Associati sia a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, e sovrintende all'attuazione delle relative delibere.

Nessun Associato, ad esclusione del Presidente, potrà usare od impegnare il nome dell'Associazione, se non preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice tra i suoi membri, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

Qualora nella prima votazione due o più candidati riportino lo stesso numero di voti si procede al ballottaggio tra i due più anziani per iscrizione e, in subordine, per età in caso di ulteriore parità è eletto il più anziano per iscrizione e, in subordine, per età.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o per altro grave impedimento di natura non transitoria, il Consiglio Direttivo provvederà a designare il nuovo Presidente nella prima riunione già fissata o che a tal fine il Vicepresidente provvede a convocare entro un mese.

#### *Il Segretario-tesoriere*

ART. 24 - Il Segretario-tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 19 comma 4, collabora con il Presidente nell'espletamento delle funzioni istituzionali, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuvato quest'ultimo nella gestione economica secondo quanto previsto dal precedente art. 20, comma 6.

#### *Norme finali e transitorie*

ART. 25 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 26 - Il presente Statuto potrà essere modificato od integrato in qualunque momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea, appositamente convocata in seduta straordinaria e con le maggioranze prescritte.

ART. 27 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662 del 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 - Particolari norme per il funzionamento e l'esecuzione del presente Statuto e per la disciplina dell'attività dell'Associazione potranno essere dettate mediante regolamenti interni che saranno vincolanti per tutti gli Associati.

I regolamenti verranno predisposti a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

ART. 29 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.